TESTO CONSOLIDATO del BANDO di cui all'Allegato A al Decreto n. 6982 del 27/05/2026, così come rettificato con decreto n. 15426 del 12/11/2026

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

AZIONE 1.1.3. "Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione"

BANDO
COLLABORA & INNOVA – SECONDA EDIZIONE

Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca

(in attuazione della D.G.R. n. XII/5927 del 30 marzo 2026)

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE **4**

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 4

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 4

Riferimenti normativi europei *4*

Riferimenti normativi nazionali *5*

Riferimenti normativi regionali *7*

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI 8

A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA 12

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE **12**

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE 12

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione *12*

B.1.c Regime di aiuto *14*

B.2 PROGETTI FINANZIABILI 14

B.2.a Caratteristiche dei Progetti *14*

B.2.b Durata dei Progetti *16*

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ 16

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO **18**

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 18

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 23

C.3 ISTRUTTORIA 23

C.3.a Modalità e tempi del procedimento *23*

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande *24*

C.3.c Valutazione delle domande *24*

C.3.d Integrazione documentale *27*

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria *27*

C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 28

C.4.a Adempimenti post concessione *28*

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione *29*

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione *33*

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni *35*

D. DISPOSIZIONI FINALI **36**

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 36

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari *36*

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari *37*

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa *37*

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 38

D.2.a Rinuncia *38*

D.2.b Decadenza *39*

D.2.c Recupero delle somme erogate *40*
D.3 Variazioni e proroghe dei termini **40**
D.4 Ispezioni e controlli **43**
D.5 Monitoraggio dei risultati **43**
D.6 Responsabile del procedimento **44**
D.7 Trattamento dati personali **44**
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti **44**
D.9 Diritto di accesso agli atti **46**
D.10 Clausola Antitruffa **46**
D.11 Definizioni e glossario **46**
D.12 Riepilogo date e termini temporali **50**
D.13 Allegati **52**
ALLEGATO D.13.a - Informativa per il trattamento dei dati personali *52*
ALLEGATO D.13.b - Firma Digitale o Elettronica *55*
ALLEGATO D.13.c - Istruzioni antimafia *56*

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Collabora & Innova – seconda edizione è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 1.1.3. *"Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione",* Obiettivo specifico 1.1 "*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*" dell'Asse 1 "*Un'Europa più competitiva e intelligente*" del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. La Giunta di Regione Lombardia con Deliberazione n. 5927 del 30 marzo 2026, ha approvato gli elementi essenziali della misura finalizzata a sostenere gli investimenti di progetti complessi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, Grandi imprese ed Organismi di Ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo e ha approvato la dotazione finanziaria iniziale stanziata a favore della misura "Collabora & Innova – seconda edizione".

3. La misura è finalizzata a promuovere progetti strategici di R&S, di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione e afferenti a una delle 58 priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia, il cui elenco è reso disponibile sul sito di Regione Lombardia dedicato www.s3.regione.lombardia.it e sul sito di Open Innovation www.openinnovation.regione.lombardia.it. Essa interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee.

4. I principali obiettivi strategici che si pone la misura sono:

a) promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo;
b) sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni in particolare radicali di prodotto o di processo;
c) favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
b) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 e s.m.i., recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
c) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER);
d) il Regolamento (UE) n. 2020/2093 e s.m.i. del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

e) il Regolamento (UE) n. 852/2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;

f) il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i. che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l’art.9 “Addizionalità e finanziamento complementare”;

g) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

h) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

i) la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 che approva il programma “Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final e ss.mm.ii.;

Riferimenti normativi nazionali

a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i.;

b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

d) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;

e) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;

f) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

g) il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

h) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;

i) la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e s.m.i.;

j) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, ove applicabile;

k) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155” e s.m.i.;

l) la Circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

m) l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

n) il Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

o) la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223”), pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 ed in particolare l’art. 1 – comma 479 di modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al Codice Unico di Progetto (CUP);

p) la Delibera CIPESS del 23 aprile 2024 n. 14, avente ad oggetto “Piani Sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana adi Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia – Attuazione dell’art. 44 comma 7 lett. b) e comma 7bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i. e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22”;

q) la Delibera CIPESS del 23 aprile 2024 n. 23, avente ad oggetto “Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e) della L. n. 178/2020 e s.m.i.”, di assegnazione alla Regione Lombardia delle risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell’art.1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. per un importo di euro 1.025.105.778,84, di cui euro 315.662.128,50 per cofinanziamento PR 2021-2027;

r) il Decreto-Legge n. 60 del 7 maggio 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, che all’articolo 10 dispone che “A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti.” e “All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi” (comma 5);

s) Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus;

Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)", ove applicabile;

t) il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160",* limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali, come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1;

Riferimenti normativi regionali

a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e s.m.i.;

b) la Legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;

c) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fidejussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B) e s.m.i.;

d) la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";

e) la Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico";

f) la D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione", così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023;

g) la Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 "Lombardia è ricerca e innovazione" che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e delle società, il trasferimento tecnologico;

h) la D.G.R. 31 luglio 2019 n. 1993, attuativa della L.R. 15 gennaio 2018 n. 1 "Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione" - art. 2 comma 2, relativa alle disposizioni di contrasto alla delocalizzazione, che in base al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del Codice incentivi, non si applica agli aiuti di stato erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari;

i) la D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. di approvazione della Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'innovazione – S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 – così come in ultimo aggiornata con la D.G.R. n. 5466 del 9 dicembre 2025, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2026-2027 e il terzo aggiornamento della S3 2021-2027 e ha indicato le 58 priorità su cui focalizzare gli interventi a partire dal 2026;

j) la Legge regionale n. 20 del 30 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo" con particolare riferimento all'art. 10 bis "Modifiche alla L.r. 1/2012";

k) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-

2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1 agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale”, “il Programma Regionale 2021-2027” o “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;

l) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale rientra il pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza”, ambito strategico 3.4 “Ricerca e innovazione”, obiettivo strategico 3.4.2 “Rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico” e azione 3.4.2.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di PMI, grandi imprese, organismi di ricerca pubblici e privati e altri attori della R&I attraverso il sostegno agli investimenti e all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”;

m) il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 “PR FESR 2021-2027 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” e s.m.i.;

n) la D.G.R. n. 1471 del 4 dicembre 2023, che approva l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (Accordo) – sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente di Regione Lombardia – che, nell’ambito del totale delle risorse destinate alla copertura finanziaria, precisa che l’importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 315.662.128,50 è destinato al cofinanziamento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

o) la D.G.R. n. XII/3116 del 30 settembre 2024, di presa d’atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2024) n. 6655 del 18 settembre 2024;

p) la D.G.R. n. XII/5853 del 16 marzo 2026 di presa d’atto della seconda riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) 2025/1914, come da Decisione di Esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026 - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale);

q) la D.G.R. n. 5927 del 30 marzo 2026 “2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 – approvazione degli elementi essenziali della misura “Collabora & Innova – seconda edizione” (a valere sull’Asse 1, Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”)”;

r) la Comunicazione alla UE registrata il 7 aprile 2026 con n. SA.122916 del regime di esenzione di cui alla D.G.R. n. 5927/2026 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, Partenariati composti da imprese (sia PMI che Grandi imprese) ed organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito “Organismi di Ricerca” o “OdR”) pubblici e privati, ivi comprese università, istituti di ricerca e IRCCS.

2. I Partenariati che presentando domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato (generato automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi secondo il facsimile disponibile sulla piattaforma stessa e sul sito di Regione Lombardia come meglio specificato all’articolo C.1 commi 6 e 7) e devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere composti da un minimo di tre Partner e fino a un massimo di otto Partner, autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all'Allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
b) avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) ed almeno un Organismo di Ricerca (definito come da Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.);
c) ciascun Partner impresa (identificato da univoco codice fiscale) può far parte, pena l'inammissibilità della domanda, di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto di R&S o come Capofila o come Partner; in caso di presenza di un Partner impresa in più di un Partenariato, sarà preso in considerazione il primo Partenariato che ha inviato al protocollo la domanda e la seconda domanda sarà considerata irricevibile;
d) ciascun Partner OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come Capofila di un unico Partenariato e può far parte come Partner di un numero massimo di 15 Partenariati (nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo 15 Progetti di R&S); in caso di presenza di uno stesso Partner OdR in più di 15 Partenariati, saranno presi in considerazione i primi 15 Partenariati che hanno inviato al protocollo la domanda e la sedicesima domanda sarà considerata irricevibile.

Requisiti dei Partner imprese

3. I Partner imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

a) essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle Imprese italiano come risultante da visura camerale; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente e devono allegare la documentazione probatoria attestante l'iscrizione o il possesso del requisito già in fase di presentazione della domanda;
b) avere almeno una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, entro la data di richiesta della prima erogazione (richiesta di anticipo, tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all'Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
c) qualora un Partner si presenti con la qualifica di impresa all'interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di OdR in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che è stata indicata nella domanda di partecipazione al Bando inviata per prima al protocollo e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

4. Per i Partner imprese, il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione ed è questa che rileva ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo B.1.b comma 2. Le variazioni societarie in continuità (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell'Agevolazione non hanno impatto sull'Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato.

Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca

5. I Partner Organismi di Ricerca devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

a) avere almeno una Sede operativa in Lombardia, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia entro la data di richiesta della prima erogazione (richiesta di anticipo, tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all'Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
b) prevedere singolarmente, e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
c) qualora un Partner si presenti con la qualifica di OdR all'interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che è stata indicata nella prima domanda di partecipazione al Bando inviata per prima al protocollo e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

6. La/le Sede/i operativa/e nella/e qual/i realizzare il Progetto di R&S, di cui al precedente comma 3 lettera b) e comma 5 lettera a), potrà/potranno essere variata/e solo successivamente alla concessione dell'Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo D.3.

Soggetti non ammissibili

7. Sono esclusi dall'Agevolazione i Partner (sia imprese che OdR) che:

a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.00, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;
b) siano attivi nei settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
c) rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;
d) nel caso dei Partner privati siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., ove applicabile;
e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 184/2025, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ove applicabile;
f) nel caso dei Partner privati non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile;
g) rientrino nelle casistiche applicabili, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160" e nello specifico che:
    i. siano stati oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
    ii. abbiano legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;

iii. in caso di soggetti obbligati in base alla normativa vigente all'iscrizione al Registro delle Imprese italiano, non siano in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i..

Disposizioni per il Partenariato

8. All'interno dei Partenariati deve vigere l'effettiva collaborazione tra i Partner per la realizzazione delle attività relative al Progetto di R&S. La ricerca contrattuale, la prestazione di servizi di ricerca e la messa a disposizione di personale qualificato tra i partner non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico Accordo di Partenariato, che dovrà essere sottoscritto e caricato nella piattaforma Bandi e Servizi in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui al successivo articolo C.1.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra Partner differenti dal predetto Accordo di Partenariato.

9. All'interno di ciascun Partenariato deve essere individuato un Partner Capofila (responsabile dell'attività di coordinamento progettuale e monitoraggio amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal bando per la presentazione del Progetto di R&S, nonché agli oneri di trasmissione a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi della domanda di partecipazione al bando e di tutta la documentazione inerente). Il ruolo di Capofila può essere assunto da qualsiasi Partner (sia un Partner impresa che un Organismo di Ricerca) che nello specifico deve provvedere a:

a) compilare la domanda di partecipazione al bando sulla piattaforma Bandi e Servizi ed inviarla come specificato al successivo articolo C.1 per conto di tutto il Partenariato;
b) realizzare le attività del Progetto di R&S di propria competenza dettagliate nell'Accordo di Partenariato e nella scheda tecnica di Progetto;
c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa a Regione Lombardia;
d) coordinare le attività di realizzazione del Progetto R&S, di rendicontazione e di richiesta delle tranche di erogazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
e) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel presente bando (in fase di accettazione, richiesta eventuale di anticipo, richieste di variazione, rendicontazione intermedia, rendicontazione finale e trasmissione dei dati di monitoraggio S3 e di monitoraggio in caso di modifica delle tempistiche del cronoprogramma della spesa);
f) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S;
g) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal presente bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto di R&S.

10. Ciascun Partner deve provvedere a:

a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del Partner Capofila nei tempi previsti dal presente bando;
b) realizzare le attività del Progetto di R&S di propria competenza dettagliate nell'Accordo di Partenariato e nella scheda tecnica di Progetto;

c) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando le attività di coordinamento dell'avanzamento delle attività, di monitoraggio, di accettazione, di rendicontazione e trasmissione delle richieste delle tranche;
d) laddove previsto e richiesto, presentare idonea garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza ai fini dell'erogazione della tranche a titolo di anticipo secondo le modalità indicate al successivo articolo C.4.b;
e) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto di R&S;
f) garantire la massima integrazione e collaborazione effettiva e sinergica con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto di R&S;
g) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Partner beneficiari dell'Agevolazione stabiliti nell'articolo D.1 del bando.

11. I Partenariati che presentano domanda di partecipazione al presente bando, formalizzati al momento della presentazione del Progetto di R&S secondo l'Accordo di cui al precedente comma 2 ed i relativi Partner, non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima del decreto di concessione dell'Agevolazione. È causa di inammissibilità dell'intero Partenariato la variazione societaria di un Partner o la rinuncia di un Partner prima del decreto di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione. Le possibilità e i modi di variazione successivi alla concessione dell'Agevolazione sono definiti al successivo articolo D.3.

A.4 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) e trova copertura sui capitoli nell'annualità del bilancio 2026, 2027, 2028 e 2029 indicati nella D.G.R. n. 5927/2026 di stanziamento delle risorse. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, fino all'importo compatibile con l'aiuto SA.122916.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR);
b) Risorse statali;
c) Risorse regionali coperte con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
d) Risorse provenienti da rientri di altri fondi.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata sotto forma di Contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:

a) Piccole imprese: 60% delle spese ammesse;

b) Medie imprese: 50% delle spese ammesse;

c) Grandi imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.

2. L'intensità massima di aiuto per attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale risulta pari a:

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	**Piccole imprese**	**Medie imprese**	**Grandi imprese**	**Organismi di Ricerca**
Ricerca industriale: 50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.	**60%**	**50%**	**40%**	**40%**
Sviluppo sperimentale: 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.	**60%**	**50%**	**40%**	**40%**

3. L'Agevolazione concessa per singolo Partenariato beneficiario non potrà essere superiore a 5 milioni di euro.

4. L'intensità di aiuto per lo Sviluppo sperimentale è pari a quanto indicato nella tabella riportata al precedente comma 2 a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca, nell'ambito della quale tali Organismi sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione di cui al successivo articolo C.4.c oppure a seguito dei controlli di cui al successivo articolo D.4 vengano meno i requisiti di cui sopra è prevista la decadenza parziale per tutti i Partner beneficiari dalla quota di maggiorazione del 15% dell'Agevolazione concessa a titolo di Contributo relativamente alle spese di Sviluppo sperimentale conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 punto 6 lett. b), i) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

B.1.c Regime di aiuto

1. Le Agevolazioni alla Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale previste dal presente bando sono concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., ed in particolare ai sensi:

a) dell'articolo 1 (campi di applicazione), articolo 2 (definizioni), articolo 3 (condizioni per l'esenzione), articolo 4 (soglie di notifica), articolo 5 (trasparenza degli aiuti), articolo 6 (effetti di incentivazione), articolo 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), articolo 8 (cumulo), articolo 9 (pubblicazione e informazione), articolo 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), articolo 11 (relazioni) e articolo 12 (controllo);
b) della sezione dedicata alla categoria in esenzione degli "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di cui all'articolo 25, comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) i) secondo trattino.

2. Le Agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti sia come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

3. Ai sensi della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022, della circolare n. 13 del 28/03/2024 e dell'articolo 9 Regolamento (UE) n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più Fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento; in ogni caso è fatto divieto di cumulo con le agevolazioni PNRR usufruite.

4. Nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., il bando Collabora & Innova – seconda edizione non limita la possibilità per i Partner beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dal Progetto di R&S.

5. Le Agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) in attuazione della L. n. 234/2012 e Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente bando, i Progetti di R&S che comportino attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale, come definiti al successivo articolo D.11. Nello specifico, sono ammissibili Progetti di R&S di:

a) Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale;
b) sola Ricerca industriale;
c) solo Sviluppo sperimentale.

2. Ciascun Progetto di R&S deve essere afferente ad una delle 58 priorità riconducibili agli otto ecosistemi della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.

3. Ciascun Progetto di R&S deve rispettare il principio DNSH sulla base degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati come elementi di attenzione e approfondimento (contrassegnati

dalla lettera D) nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 con riferimento al criterio DNSH per l'azione 1.1.3.[1]

4. Ciascun Progetto di R&S deve altresì:

a) essere realizzato nell'ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni Partner in sede di domanda di partecipazione o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione); a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell'ammissibilità;

b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);

c) essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. Non sono ammissibili le spese (intese come ore di lavoro effettivamente svolte dal personale per attività di Progetto di R&S) sostenute prima della presentazione della domanda di agevolazione, in base a quanto previsto dall'art. 6 GBER rispetto alla nozione di effetto di incentivazione.

5. Non sono ammissibili Progetti di R&S riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;

e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

   i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

      - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
      - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
      - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

[1] Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto Ambientale, allegato C alla D.G.R. 6884/2022 - disponibile al link https://ue.regione.lombardia.it/it/pc2127/la-politica-di-coesione-2021-2027/valutazione-ambientale-strategica-vas-del-pr-fesr-2021-2027

ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii. gli investimenti in:

- veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

6. Non sono altresì ammissibili Progetti di R&S riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'articolo 4 comma 4 della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2013).

7. I Progetti di R&S finanziabili a valere sul presente bando, poiché non sono ammissibili interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti, non sono soggetti a verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti di R&S ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione e devono concludersi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adozione del decreto di concessione dell'Agevolazione.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi complessivi, che può essere autorizzata dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivata richiesta presentata dal Partner Capofila, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Partner, ritenute pertinenti con il Progetto di R&S presentato e direttamente imputabili alle attività di R&S previste nel Progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.c.

2. Relativamente alle attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e degli artt. 55 e 56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

a) spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto di R&S, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42 per i Partner imprese ed euro 42,24 per i Partner Organismi di Ricerca; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo

di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto di R&S da ciascun Partner;

b) altri costi diversi dai costi del personale, calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del Progetto di R&S ai sensi dell'articolo 56.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e conformemente all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.. Al fine del riconoscimento di questa voce di costo forfettaria, sia nella scheda tecnica presentata in adesione che nella rendicontazione tecnico-scientifica, per ciascun partner dovrà essere dichiarato che per la realizzazione delle proprie attività di Progetto lo stesso faccia ricorso anche a costi ammissibili diversi dai costi di personale, fra quelli previsti dall'art. 25 del GBER (attrezzature e strumentazioni, consulenza specialistica, ricerca contrattuale, costi per le conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, altri costi di esercizio, costi per materiali, spese generali supplementari e costi delle forniture e prodotti analoghi utilizzati ai fini del progetto). In assenza di indicazione di costi ammissibili diversi dai costi di personale, al partner non verrà riconosciuta la voce di costo a forfait del 40% delle spese di personale validate. Non è necessario produrre un elenco analitico e/o con costi quantificati ma solo confermare la presenza o meno di altri costi ammissibili.

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

a) nell'ambito delle spese di personale di cui al precedente comma 2 lettera a) sono esclusi i contratti di tirocinio e stage;

b) le variazioni degli importi delle spese ammissibili possono essere richieste in corso di realizzazione del Progetto di R&S e accolte nei termini ed alle condizioni indicate al successivo articolo D.3;

c) le spese devono essere effettivamente sostenute relativamente ad attività avviate a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il termine di realizzazione del Progetto di R&S, di cui al precedente articolo B.2.b; come "avvio dei lavori" si intende la data relativa alla prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al Progetto di R&S come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione di cui al successivo articolo C.4.c;

d) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e presente/i in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto di R&S; le spese di personale, anche con riferimento al lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, sono ammissibili qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto di R&S stesso nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di attuazione di cui al successivo comma 4;

e) non sono ammissibili (nell'ambito della voce a) "spese di personale" di cui al precedente comma 2) le ore lavorate per attività diverse da quelle di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale come, ad esempio, la promozione, diffusione dei risultati del Progetto di R&S, attività amministrative.

4. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili nonché i criteri e le regole per la rendicontazione sono dettagliati nelle "Linee guida di attuazione" disponibili nella sezione dedicata al Bando "Collabora & Innova – seconda edizione sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#) e sul sito di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. Il Partner Capofila, individuato nell'Accordo di Partenariato, presenta domanda di partecipazione al presente bando, in nome e per conto del Partenariato stesso, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 25/06/2026 sino alle ore 15.00 del 22/09/2026.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è reso disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura del presente bando.

Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente bando, tutti i Partner del Partenariato dovranno procedere con la profilazione e registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuato esclusivamente dal Partner Capofila:

a) avente codice fiscale italiano tramite:
   i. identità digitale SPID;
   ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
b) non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma lettera b), la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Partner Capofila deve:

a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
b) fase di profilazione:

i. compilare le informazioni anagrafiche del Partner Capofila;
ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Partner Capofila, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

5. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun Partner del Partenariato.

6. Nella domanda di partecipazione, il Partner Capofila deve compilare nell'apposita sezione di Bandi e Servizi le informazioni necessarie per generare e sottoscrivere l'Accordo di Partenariato.

L'Accordo di Partenariato dovrà, tra le altre informazioni richieste, contenere necessariamente:

a) l'indicazione del Partner Capofila;
b) i dati anagrafici di tutti i Partner;
c) il mandato collettivo con rappresentanza in favore del Partner Capofila;
d) l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S;
e) la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà di diritto intellettuale, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S, fermo restando il mantenimento del requisito della collaborazione effettiva di cui all'articolo B.1.b;
f) l'obbligo a non venir meno all'Accordo stesso e agli impegni in esso contenuti.

Non sono ammissibili documenti differenti dal predetto Accordo di Partenariato che non siano generati dalla piattaforma Bandi e Servizi in seguito all'inserimento dei dati sulla piattaforma stessa.

7. Al termine della fase di compilazione delle informazioni relative all'Accordo di Partenariato, il Partner Capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante l'"Accordo di Partenariato" generato automaticamente dalla piattaforma, che deve essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner. L'Accordo di Partenariato così sottoscritto deve essere caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi. Non saranno accettate modalità diverse di presentazione e compilazione dell'Accordo di Partenariato.

8. Il capofila deve indicare nella piattaforma Bandi e Servizi i nominativi, il genere, il codice fiscale, il luogo di nascita (comune e stato di nascita) e il luogo di residenza (provincia e comune) dei legali rappresentanti e/o degli amministratori di ciascun Partner.

9. Al fine dell'inoltro online della domanda, il Partner Capofila deve provvedere ad allegare, oltre all'Accordo di Partenariato di cui al comma 7, la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:

con riferimento a ciascun Partner impresa (compreso il Partner Capofila qualora sia un'impresa):

a) ove applicabile[2], **moduli antimafia resi disponibili su Bandi e Servizi**, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia: da allegare 1) **Modulo 1a)** Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (per i soggetti privati iscritti alla CCIAA) oppure **Modulo 1.b** - Dichiarazione sostitutiva per soggetti giuridici non iscritti alla CCIAA debitamente compilato in forma digitale e sottoscritto con firma digitale, elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o autografa (accompagnata dal documento di identità in corso di validità) dal legale rappresentante del partner privato proponente e nel caso ad esempio in cui il partner privato sia una società di capitali (con un numero di soci pari o inferiore a 4) compilato e sottoscritto anche dal legale rappresentante del socio di maggioranza, per Società Semplici, Consorzi, Associazione, ecc. vedasi quanto indicato nello schema dei controlli riportato nell'allegato D.13.c e 2) **Modulo 2 - dichiarazione sostitutiva familiari conviventi** debitamente compilato in forma digitale e sottoscritto dal dichiarante (ossia dai soggetti elencati nei moduli 1.a o 1.b) con firma digitale, elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o autografa (accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità);

b) **modulo per il calcolo della dimensione d'impresa**, **secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi**;

c) **modulo dichiarazioni Partner impresa**, **generato dalla piattaforma Bandi e Servizi**, sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (o procuratore);

d) in caso di Partner impresa non iscritto al registro imprese italiano **documentazione probatoria** attestante l'iscrizione all'analogo registro qualora esistente o attestante il possesso del requisito di essere impresa costituita, attiva e deve fornire informazioni utili a verificare le cariche associative, l'assetto societario e la dimensione di impresa e documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del legale rappresentante;

[2] I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'Agevolazione richiesta per singolo Partner sia superiore a euro 150.000,00 e solo nel caso di soggetti privati.

e) in caso di Partner impresa tenuto all'iscrizione al registro imprese italiano (ai sensi in particolare dell'art. 2188 del Codice Civile) **documentazione in corso di validità** sino al momento della concessione attestante di essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i. ossia copia del contratto assicurativo a copertura dei danni previsti dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm.ii. in corso di validità sino al momento della concessione;

f) solo in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante del Partner richiedente, **copia della procura** ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore;

g) eventuale **documentazione comprovante il possesso** di un sistema di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy), per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di R&S di cui al successivo articolo C.3.c;

h) eventuale **attestazione dell'appartenenza** da almeno un anno ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi rilasciata dal Cluster medesimo, qualora il Partner impresa ne faccia parte, per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di R&S di cui al successivo articolo C.3.c;

i) eventuale **documentazione comprovante il possesso della certificazione** della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162 per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di R&S di cui al successivo articolo C.3.c;

j) in caso di Partner Impresa, iscritto nel registro imprese italiano, non obbligato al deposito del bilancio in Camera di Commercio, con almeno un esercizio contabile chiuso, **le dichiarazioni** dei redditi relative agli ultimi esercizi, fino a un massimo di tre se disponibili, complete di ricevuta di presentazione;

con riferimento a ciascun Partner Organismo di Ricerca (compreso il Partner Capofila qualora sia un Organismo di Ricerca):

k) ove applicabile, **moduli antimafia resi disponibili su Bandi e Servizi**, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia: da allegare per i Partner privati che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro 1) **Modulo 1a)** Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (per i soggetti privati iscritti alla CCIAA) oppure **Modulo 1.b** - Dichiarazione sostitutiva per soggetti giuridici non iscritti alla CCIAA debitamente compilato in forma digitale e sottoscritto con firma digitale, elettronica qualificata o elettronica avanzata o autografa (accompagnata dal documento di identità in corso di validità) dal legale rappresentante del partner privato proponente vedasi anche quanto indicato nello schema dei controlli riportato nell'allegato D.13.c e 2) **Modulo 2** - dichiarazione sostitutiva familiari conviventi debitamente compilato in forma digitale e sottoscritto dal dichiarante (ossia dai soggetti elencati nei moduli 1.a o 1.b) con firma digitale, elettronica qualificata o elettronica avanzata o autografa (accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità);

l) **modulo dichiarazioni Partner** Organismo di Ricerca, **generato dalla piattaforma Bandi e Servizi**, sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore);

m) solo in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante del Partner richiedente, **copia della procura** ai sensi di legge o altro atto, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore;

n) **copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo** alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con la definizione di Organismo di Ricerca prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

o) in caso di Partner OdR tenuto all'iscrizione al registro imprese italiano (ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile) **documentazione in corso di validità** sino al momento della concessione attestante di essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i. ossia copia del contratto assicurativo a copertura dei danni previsti dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm.ii. in corso di validità sino al momento della concessione;

p) in caso di Partner OdR, iscritto nel registro imprese italiano, non obbligato al deposito del bilancio in Camera di Commercio, con almeno un esercizio contabile chiuso, **le dichiarazioni dei redditi** relative agli ultimi esercizi, fino a un massimo di tre se disponibili, complete di ricevuta di presentazione;

<u>con riferimento al Progetto di R&S:</u>

q) **scheda tecnica di Progetto di R&S**, **generata dalla piattaforma Bandi e Servizi** e comprensiva delle spese di ciascun Partner e delle spese complessive del Progetto, del piano finanziario delle spese e dell'indicazione della tempistica di realizzazione di obiettivi e risultati strategici di Progetto in fase di rendicontazione intermedia e finale, nonché dell'elenco per ciascun Partner delle professionalità, competenze, ruolo e percentuale di impiego di ciascun addetto. La scheda tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila, non necessita di apposizione della firma in caso di domanda presentata tramite SPID o CNS o CIE in caso di legale rappresentante di Partner Capofila iscritto nel Registro Imprese identificato mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o CNS o CIE;

r) **curricula vitae** di non più di 3 pagine (in formato A4 carattere di dimensione 10) dei componenti del team elencati nella scheda tecnica del Progetto di R&S; saranno oggetto della valutazione di merito di cui al successivo articolo C.3.c solo le prime tre pagine di ciascun curriculum vitae (eventuali pagine successive non saranno prese in considerazione ai fini della predetta valutazione);

s) **cronoprogramma** dettagliato delle attività del Progetto di R&S, **secondo il facsimile messo a disposizione** sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

10. Il mancato caricamento elettronico dell'Accordo di Partenariato, del modulo di adesione e del/i documento/i di cui al precedente comma 9, lettere c), d), l), q) e s) costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 9 lettere a), b), e), f), j), k) m), n), o) e p) la mancanza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 9 lettere g), h) e i) la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'articolo C.3.c.

Con riferimento al documento di cui al precedente comma 9 lettera r) la mancanza della documentazione non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d determina la verifica della documentazione sulla base dei documenti agli atti.

11. Se il Partner Capofila è un'impresa o un OdR privato:

a) qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Partner Capofila così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 9, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda;

b) qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Partner Capofila che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese oppure da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Partner Capofila o da Partner Capofila residente negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 9, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del rappresentante legale (o procuratore) del Partner Capofila stesso;

se il Partner Capofila è un OdR pubblico:

c) a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 9, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del rappresentante legale (o procuratore) del Partner Capofila stesso.

12. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

13. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Partner Capofila deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (articolo 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. articolo 15 D.Lgs n. 179/2012, il

quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione che tutto il Partenariato si trova nella condizione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto tutti i Partner del Partenariato sono soggetti esenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (Allegato B ed in particolare per le Società agricole – Allegato B articolo 21 bis; per le Società cooperative - Allegato B art. 19 e L. n. 427/93 art. 66.6 bis; per le Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane - Allegato B art. 16; per le Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B articolo 27-bis).

14. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Partner Capofila via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

15. La domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

16. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art.13, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice Incentivi").) e prevede una fase di istruttoria formale effettuata dalla Struttura regionale Investimenti per la Ricerca e l'Innovazione con il supporto di Finlombarda S.p.A., sulla base di apposito incarico sottoscritto, e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo articolo C.3.b e una fase di valutazione di merito di cui all'articolo C.3.c.

Successivamente alla verifica di ammissibilità formale, la valutazione di merito è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Università, Ricerca, Innovazione, che sarà supportato da un'assistenza tecnica selezionata mediante procedura pubblica (gara GECA 14/2024).

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all'Agevolazione, ammissibili e non

finanziate per esaurimento delle risorse, e non ammesse all'Agevolazione, entro un termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente articolo C.1 comma 1.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

a) correttezza della modalità di presentazione della domanda;

b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;

c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Partner richiedenti previsti dal bando.

2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione ai Partner richiedenti per il tramite del Partner Capofila. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità, la domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c Valutazione delle domande

1. La valutazione di merito si articola in due momenti sequenziali.

In primo luogo, si verifica:

a) la coerenza del Progetto di R&S presentato rispetto a una delle 58 priorità riconducibili agli otto ecosistemi della Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027;

b) il rispetto dei criteri di ammissibilità dei Progetti di R&S di cui al precedente articolo B.2.a commi 3, 4, 5 e 6;

c) la coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi dell'azione 1.1.3 del Programma FESR 2021-2027 e del Bando che finanzia progetti complessi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.

2. In caso di esito negativo della verifica di coerenza e del rispetto dei requisiti progettuali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il Progetto di R&S non viene ammesso alla successiva valutazione di merito e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione per mancato superamento delle verifiche preliminari.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 1, si procede con la valutazione di merito del Progetto di R&S sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO	CRITERIO	SOTTO-CRITERI	PARAMETRI
Qualità dell'operazione *(da 0 a 30 punti)*	Qualità progettuale in termini di sostenibilità e coerenza dei tempi e costi di realizzazione *(da 0 a 30 punti)*	**Coerenza degli obiettivi** del Progetto e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi *(da 0 a 10 punti **con soglia minima pari a 6 punti**)*	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (3 punti)
			Sufficiente (6 punti)
			Buono (8 punti)
			Eccellente (10 punti)
		Sostenibilità in termini di ricadute ambientali *(da 0 a 4 punti) in base alla matrice riportata in calce (*)*	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente/sufficiente/buono (0,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 punti)
			Eccellente (4 punti)
		Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)

		realizzazione rispetto alle attività di Progetto *(da 0 a 16 punti **con soglia minima pari a 9 punti)***	Insufficiente (4,5 punti) **Sufficiente (9 punti)** Buono (13 punti) Eccellente (16 punti)
Grado di innovazione dell'operazione *(da 0 a 50 punti)*	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti e in particolare livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale *(da 0 a 40 punti)*	**Livello di innovazione** dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale *(da 0 a 20 punti con soglia minima pari a 12 punti)*	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (6 punti) **Sufficiente (12 punti)** Buono (16 punti) Eccellente (20 punti)
		Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel Progetto *(da 0 a 10 punti **con soglia minima pari a 6 punti)***	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (3 punti) **Sufficiente (6 punti)** Buono (8 punti) Eccellente (10 punti)
		Replicabilità dell'idea o della tecnologia nel/i settore/i applicativo/i di riferimento e/o in altri settori applicativi *(da 0 a 10 punti)*	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (3 punti) Sufficiente (6 punti) Buono (8 punti) Eccellente (10 punti)
	Impatto potenziale sui mercati, sulla competitività delle filiere, delle PMI e sul sistema della ricerca *(da 0 a 10 punti)*	**Impatto potenziale del Progetto** in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, vantaggi competitivi o migliori performance conseguibili dal Partenariato *(da 0 a 10 punti)*	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (3 punti) Sufficiente (6 punti) Buono (8 punti) Eccellente (10 punti)
Capacità dei proponenti *(da 0 a 20 punti)*	**Rappresentatività, qualità della composizione** e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto (da 0 a 10 punti **con soglia minima pari a 6**)	**capacità organizzativa**: presenza di governance chiara, ruoli e responsabilità definiti e adeguatezza del personale e delle risorse organizzate rispetto ai WP. (da 0 a 3 punti).	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (1 punti) Sufficiente (2 punti) Buono (3 punti)
		capacità tecnico-gestionale: coerenza delle competenze tecniche con le attività previste; complementarità tra partner e comprovata esperienza in progetti simili/TRL analoghi (da 0 a 3 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (1 punti) Sufficiente (2 punti) Buono (3 punti)
		capacità economico-finanziaria (**): adeguatezza delle modalità di sostenimento dei costi del Progetto di R&S da parte di ciascun Partner, in termini di capacità di cofinanziamento della quota non coperta dal contributo **(**da 0 a 4 punti **con soglia minima pari a 2**)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (1 punti) **Sufficiente (2 punti)** Buono (3 punti) Eccellente (**4** punti)
	Qualità tecnico-scientifica del team di Progetto di R&S *(da 0 a 10 punti **con soglia minima pari a 6 punti**)*		Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti) Insufficiente (3 punti) **Sufficiente (6 punti)** Buono (8 punti) Eccellente (10 punti)
Totale punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità			**100,0 Punti**

(*) matrice relativa al criterio sostenibilità ambientale	**descrizione accorgimenti**		
descrizioni ricadute	Nessun accorgimento/non valutabile	Accorgimenti sufficienti	Accorgimenti ottimi

Ricadute ambientali non valutabili o assenti	Punteggio ottenuto 0	Punteggio ottenuto 0,5	Punteggio ottenuto 1
Ricadute ambientali lacunose	Punteggio ottenuto 1	Punteggio ottenuto 1,5	Punteggio ottenuto 2
Ricadute ambientali adeguate (sufficienti/buone)	Punteggio ottenuto 2	Punteggio ottenuto 2,5	Punteggio ottenuto 3
Ricadute ambientali ottime	Punteggio ottenuto 3	Punteggio ottenuto 3,5	Punteggio ottenuto 4

(**) in coerenza con quanto previsto dall'art. 73 comma 2 lett. a) e d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.,

Premialità	1. **Sostenibilità ambientale**: adesione di almeno un Partner impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	1 punto
	2. **Rilevanza della componente femminile di genere:** possesso della certificazione della parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162) in almeno un partner impresa al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito.	1 punto
	3. **Presenza nel Partenariato di almeno una start up innovativa o una PMI Innovativa** (***)	1 punto
	4. **Appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi** di almeno uno dei Partner impresa da almeno un anno alla data di presentazione della domanda: il requisito deve essere attestato dal cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda	2 punti
Totale punti di premialità assegnabili (***) Start Up Innovativa di cui al D.L. n. 179/2012 e s.m.i. o da PMI innovativa di cui al D.L. n. 3/2015 e s.m.i.		3 punti

4. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100,0 punti al netto delle premialità.

5. Il punteggio di premialità (assegnabile cumulativamente fino ad un massimo di 3 punti complessivi) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità di cui al successivo comma 6 lettera b).

6. Per essere ammissibili all'Agevolazione, i Progetti di R&S devono comunque conseguire:

a) un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e sottocriteri:

i. "Coerenza degli obiettivi del Progetto in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi": punteggio da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti,

ii. "Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di Progetto": punteggio da 0 a 16 punti con soglia minima pari a 9 punti,

iii. "Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale": punteggio da 0 a 20 punti con soglia minima pari a 12 punti,

iv. "Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel Progetto": punteggio da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti,

v. "Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Partner Capofila, nelle diverse fasi individuate, in termini di capacità organizzativa, tecnico-gestionale ed economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del Progetto": punteggio da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti,

vi. *"*Capacità economico-finanziaria*: punteggio* da 0 a 4 punti con soglia minima pari a 2 punti;

vii. "Qualità tecnico-scientifica del team di Progetto di R&S": punteggio da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti,

b) un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 75,0 punti al netto delle premialità.

7. In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti di R&S, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";

b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";

c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti";

d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

8. Nell'ambito della valutazione di merito delle domande, viene altresì valutata la coerenza delle spese di Progetto di R&S indicate in domanda, con eventuale revisione e decurtazione delle stesse in termini di rideterminazione degli importi e riduzione delle spese ammissibili e dell'Agevolazione concedibili finali. Qualora venisse riscontrato in fase di valutazione di merito che l'importo delle spese ammissibili finali sia inferiore a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) oppure l'importo delle spese ammissibili finali per ogni Partner OdR sia inferiore al 10% dell'importo complessivo finale del Progetto, il Progetto di R&S non viene ammesso all'Agevolazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione di merito delle domande, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Partner Capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Partner Capofila entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità di cui al precedente articolo C.1 comma 9, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Conclusa la fase di istruttoria, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione, salvo approfondimenti istruttori, il Responsabile del Procedimento procede – subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva se applicabile e antimafia se applicabile – all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all'Agevolazione, nonché delle domande ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, e delle domande non ammesse all'Agevolazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito regionale dedicato al Bando su Bandi e Servizi e nella pagina della Programmazione Europea nella sezione bandi https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia l'esito dell'istruttoria a ciascun Partner Capofila all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa.

3. In caso di presenza nella graduatoria finale di domande ammissibili e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, Regione Lombardia si riserva la possibilità di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse come previsto nell'articolo A.4 del bando.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Partner Capofila procede entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione, all'accettazione dell'Agevolazione concessa per conto di tutti i Partner beneficiari, e attraverso la piattaforma Bandi e Servizi:

a) indica la data di avvio effettiva e la data prevista di conclusione del Progetto di R&S che, come previsto al precedente articolo B.2.b, dovrà comunque concludersi entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione e conferma il cronoprogramma allegato in fase di adesione o dichiara l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma;

b) allega eventuale cronoprogramma aggiornato delle attività di Progetto di R&S e delle successive tempistiche di rendicontazione con evidenziate le modifiche non sostanziali (slittamento delle tempistiche delle fasi di lavoro) rispetto a quanto presentato in fase di adesione;

c) fornisce le informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento ai singoli Partner (es. possesso di certificazioni, team dedicato alla ricerca, ecc.) ed alle attività del Progetto di R&S (S3, collaborazioni esterne, progetti sinergici stimati, innovazione di processo e/o prodotti programmate, pubblicazioni tecnico-scientifiche stimate, ecc.);

d) indica per ciascun Partner beneficiario le modalità di richiesta di erogazione delle tranche di Agevolazione, i relativi importi e le annualità di trasmissione come previste ai sensi dell'articolo C.4.b, scegliendo tra le seguenti opzioni:

   1. tre tranche di cui:
      i. prima tranche a titolo di anticipo fino ad un massimo del 40% dell'Agevolazione concessa (subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo per i Partner beneficiari privati);
      ii. tranche intermedia fino ad un massimo del 70% dell'Agevolazione per singolo Partner beneficiario concessa a fronte di spese di pari importo effettivamente sostenute da parte del Partner e della rendicontazione complessiva delle spese a supporto della relazione intermedia di Progetto di R&S in misura almeno pari al 40% dell'investimento complessivo ammesso;
      iii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto di R&S;
   2. due tranche di cui:
      i. prima tranche a titolo di anticipo fino ad un massimo del 40% dell'Agevolazione concessa (subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo per i Partner beneficiari privati);
      ii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto di R&S;
   3. due tranche a rendicontazione per stati di avanzamento:
      i. tranche intermedia fino ad un massimo del 70% dell'Agevolazione per singolo Partner beneficiario concessa a fronte di spese di pari importo effettivamente sostenute da parte del Partner e della rendicontazione complessiva delle spese a supporto della relazione intermedia di Progetto di R&S in misura almeno pari al 40% dell'investimento complessivo ammesso;
      ii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto di R&S;
   4. un'unica tranche a saldo, a conclusione del Progetto di R&S.

2. Qualora il Partenariato intenda richiedere l'erogazione della tranche dell'Agevolazione a titolo di anticipo (per almeno un Partner), il Partner Capofila deve in fase di accettazione dell'Agevolazione concessa:

a) confermare la presenza di una Sede operativa in Lombardia nella quale realizzare il Progetto di R&S da parte di tutti i Partner beneficiari richiedenti l'anticipo,
b) allegare dichiarazione che il partenariato si è attivato affinchè in fase di richiesta di anticipo risulti effettiva la costituzione di una Sede operativa in Lombardia nella quale realizzare il Progetto di R&S da parte di quei Partner beneficiari richiedenti l'anticipo che non l'avessero già precedentemente indicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

L'erogazione dell'anticipo dell'Agevolazione avverrà al singolo Partner che ne abbia fatto richiesta solo qualora il Partner rispetti il requisito della Sede operativa sul territorio regionale di cui sopra.

3. Qualora per cause imputabili al Partenariato beneficiario, non si proceda tramite la piattaforma Bandi e Servizi all'accettazione dell'Agevolazione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede con apposito provvedimento a dichiarare la decadenza dall'Agevolazione concessa per tutti i Partner beneficiari ai sensi del successivo articolo D.2.b.

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione

Erogazione tranche a titolo di anticipo

1. Qualora in sede di accettazione dell'Agevolazione concessa, uno o più Partner abbiano scelto di richiedere l'anticipo (come previsto all'articolo C.4.a. comma 1 lettere d.1 e d.2), il Partner Capofila, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, dovrà:

a) trasmettere entro i successivi 90 (novanta) giorni (calcolati dal termine per effettuare l'accettazione e comunque entro il termine di 180 giorni dalla data del decreto di concessione) la richiesta di erogazione della tranche dell'Agevolazione a titolo di anticipo per il partenariato con l'indicazione dei Partner beneficiari per i quali è richiesto l'anticipo stesso sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila, subordinatamente al rilascio per i Partner imprese e per i Partner OdR privati di idonea garanzia fidejussoria (di pari importo come indicato al seguente punto b);
b) allegare per i Partner imprese e per i Partner OdR privati, il contratto di garanzia fidejussoria per l'importo dell'anticipo richiesto, redatto sulla base del facsimile reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi, e rilasciato da una banca, o da un intermediario finanziario (compresi i Confidi) iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i., o una compagnia di assicurazione[3] alternativamente:
    i. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante da caricare sulla piattaforma Bandi e Servizi;
    ii. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Regione Lombardia all'indirizzo: Direzione Generale Università,

[3] Nel caso di fidejussione rilasciata da compagnia di assicurazione, quest'ultima deve: a) essere autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS legale in Italia); b) in possesso di rating (con giudizio in ambito "*Investment grade*"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria prevista nel presente articolo C.4.b, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) relativo alle agenzie di rating del credito presso lo European Securities and Markets Authority - ESMA - (N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009).

Ricerca e Innovazione, Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Piazza Città di Lombardia, 1, Milano CAP 20124;

c) nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione secondo quanto previsto alla precedente lettera b), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria prevista nel presente articolo, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA;
d) ove applicabile e limitatamente alle Agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti dei Partner beneficiari, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in materia di antimafia.

2. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, la documentazione di cui al precedente comma lettera d) deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner beneficiario.

3. Regione Lombardia effettua l'erogazione della tranche a titolo di anticipo al Partner beneficiario previa verifica:

a) della completezza, regolarità e conformità della documentazione prevista al precedente comma 1;
b) dell'effettiva costituzione di una Sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
c) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
d) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
e) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
f) che il Partner beneficiario non abbia debiti scaduti o contestati con la Direzione Generale pro tempore di Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia.

4. Regione Lombardia provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a titolo di anticipo entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1.

5. Qualora il Partner Capofila non richieda per il Partenariato l'erogazione della prima tranche a titolo di anticipo entro le tempistiche massime indicati nel precedente comma 1, procede alla richiesta di erogazione della tranche intermedia e/o della tranche a saldo a conclusione del Progetto di R&S, a seconda delle modalità indicate in sede di accettazione dell'Agevolazione.

<u>Erogazione tranche intermedia</u>

6. Regione Lombardia effettua l'erogazione della tranche intermedia entro 80 (ottanta) giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Partner Capofila da trasmettere entro 15 (quindici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, corredata dalla rendicontazione del Progetto di R&S di cui al successivo articolo C.4.c comma 1 e previa verifica:

a) della valutazione dell'avanzamento delle attività del Progetto di R&S descritte nella relazione tecnico scientifica intermedia redatta secondo il facsimile che sarà messo a disposizione su Bandi e Servizi;
b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione tecnico scientifica intermedia delle attività del Progetto di R&S in misura almeno pari al 40% dell'investimento complessivo ammesso ed effettuata:
    i. a costi standard per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lettera a) (spese di personale);
    ii. a forfait per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lettera b) (altri costi diversi dai costi del personale);
c) dell'effettiva costituzione di una Sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
d) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
e) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
f) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
g) che il Partner beneficiario non abbia debiti scaduti o contestati con la Direzione Generale pro tempore di Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia.

7. Qualora il Partner Capofila abbia scelto in fase di accettazione di non richiedere l'erogazione della tranche intermedia, deve comunque presentare attraverso la piattaforma Bandi e Servizi entro 15 (quindici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione, la relazione tecnico scientifica intermedia delle attività di Progetto di R&S di cui al successivo articolo C.4, e compilare nella piattaforma Bandi e Servizi le informazioni previste dal bando per il monitoraggio della S3 allegando in caso di variazione il cronoprogramma delle attività e tempistiche di rendicontazione aggiornato. In questo caso, potrà procedere alla richiesta di erogazione della tranche a saldo, a conclusione del Progetto di R&S.

8. La tranche intermedia viene erogata a fronte dell'avvenuta validazione della spesa complessiva di Progetto di R&S pari ad almeno il 40%. L'importo della tranche intermedia erogata viene determinato per singolo Partner beneficiario in base alle proprie spese validate nel rispetto delle intensità delle Agevolazioni previste all'articolo B.1.b e fino ad un massimo del 70% dell'importo dell'Agevolazione concessa; nel caso in cui il singolo Partner abbia beneficiato dell'anticipo, viene erogata la differenza tra l'importo dell'Agevolazione erogabile calcolata sulla base delle spese rendicontate e validate e l'importo dell'anticipo già erogato.

<u>Erogazione tranche a saldo</u>

9. Regione Lombardia effettua l'erogazione della tranche a saldo a seguito della presentazione della relativa richiesta effettuata dal Partner Capofila, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, entro il termine previsto al successivo articolo C.4.c comma 7, corredata dalla rendicontazione del Progetto di R&S di cui al successivo articolo C.4.c comma 5 e previa verifica:

a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione tecnico scientifica finale delle attività del Progetto di R&S redatta in base al modello che sarà messo a disposizione in Bandi e Servizi;

b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione tecnico scientifica finale delle attività del Progetto di R&S effettuata:
   i. a costi standard per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lettera a) (spese di personale);
   ii. a forfait per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lettera b) (costi diretti e indiretti diversi dai costi del personale);
c) della realizzazione finale del Progetto di R&S per un importo validato non inferiore al 60% delle spese complessive ammesse ed approvate con decreto di concessione dell'Agevolazione anche a seguito di variazione (anche qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a euro 3.500.000,00) e, nel caso degli Organismi di Ricerca, per un importo validato cumulativamente non inferiore al 10% dell'importo complessivo delle spese ammesse totali del Progetto;
d) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
e) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
f) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
g) che il Partner beneficiario non abbia contenziosi in essere o debiti scaduti con la Direzione Generale pro tempore Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia.

10. L'erogazione della tranche a saldo viene effettuata per singolo Partner in base alle spese validate nel rispetto delle intensità delle Agevolazioni previste all'articolo B.1.b; nel caso in cui il singolo Partner abbia beneficiato di precedenti tranche di erogazione, viene erogata la differenza tra l'importo dell'Agevolazione, calcolato sulla base delle spese rendicontate e validate, e l'importo già erogato nelle tranche precedenti fino a concorrenza dell'importo dell'Agevolazione concessa/rideterminata.

11. Regione Lombardia provvede ad effettuare l'erogazione della tranche intermedia e a saldo entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla presentazione della relativa richiesta effettuata dal Partner Capofila, a seguito della verifica della documentazione completa di cui al successivo articolo C.4.c comma 2 e 5 e dall'esito positivo delle verifiche di cui ai precedenti commi 6 e 9, salvo rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d.

12. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione dell'anticipo e delle tranche intermedia e a saldo fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Partner Capofila. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

13. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (come previsto all'articolo 31 commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).

14. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza totale dall'Agevolazione concessa del Partner beneficiario.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione della tranche intermedia (qualora richiesta) e della tranche a saldo dell'Agevolazione deve essere presentata dal Partner Capofila esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica e secondo le "Linee Guida di attuazione" disponibili nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Qualora uno o più Partner in fase di accettazione abbia optato per l'erogazione della tranche intermedia, il Partner Capofila è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, la seguente documentazione:

a) una relazione tecnico scientifica intermedia sullo stato di avanzamento delle attività del Progetto di R&S, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila;
b) fornire i dati relativi all'aggiornamento delle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento ai singoli Partner ed alle attività del Progetto di R&S (es. possesso di certificazioni, team dedicato alla ricerca, ecc.) ed alle attività del Progetto di R&S (S3, collaborazioni esterne, progetti sinergici stimati, innovazione di processo e/o prodotti programmate, pubblicazioni tecnico-scientifiche stimate, ecc.);
c) per le spese di personale, timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività rendicontate relative al Progetto di R&S, sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner e dal soggetto a cui si riferisce il timesheet stesso;
d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Partenariato beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

3. Al termine della fase di compilazione, il Partner Capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante il modulo "Richiesta di erogazione tranche intermedia" generato automaticamente dalla piattaforma, che dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila. Il modulo così sottoscritto deve essere poi caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi.

4. La richiesta di erogazione della tranche intermedia corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata dal Partner Capofila entro e non oltre 15 (quindici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. La trasmissione della relazione intermedia tecnico-scientifica e dei dati relativi all'aggiornamento delle informazioni necessarie per il monitoraggio della S3 di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) è obbligatoria anche in assenza di richiesta di erogazione della tranche a rendicontazione, entro e non oltre 15 (quindici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione.

5. Con riferimento alla richiesta di erogazione della tranche a saldo, il Partner Capofila è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, la seguente documentazione:

a) una relazione tecnico scientifica finale contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S realizzato sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila;
b) fornire i dati relativi all'aggiornamento delle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento ai singoli Partner ed alle attività del Progetto di R&S (es. possesso di certificazioni, team dedicato alla ricerca, ecc.) ed alle attività del

Progetto di R&S (S3, collaborazioni esterne, progetti sinergici stimati, innovazione di processo e/o prodotti programmate, pubblicazioni tecnico-scientifiche stimate, ecc.);

c) per le spese di personale, timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività rendicontate relative al Progetto di R&S, sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner e dal soggetto a cui si riferisce il timesheet stesso;

d) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto di R&S sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;

e) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando, o in sede di richiesta delle precedenti tranche, relativamente agli esponenti del Partenariato beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

f) scheda di sintesi dei risultati del Progetto di R&S di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. da pubblicare sulla pagina del sito di Regione Lombardia dedicato al bando Collabora & Innova – seconda edizione e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

6. Al termine della fase di compilazione, il Partner Capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante il modulo "Richiesta di erogazione tranche a saldo" generato automaticamente dalla piattaforma, che dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner. Il modulo così sottoscritto deve essere poi caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi.

7. La richiesta di erogazione della tranche a saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro un termine ordinatorio di 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto di R&S di cui all'articolo B.2.b e comunque perentoriamente entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi dal predetto termine ultimo di realizzazione del Progetto stesso, pena la decadenza del Partenariato dall'Agevolazione concessa.

8. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al Partner Capofila viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche del Progetto di R&S realizzato (questionario di *customer satisfaction*) disponibile sul Sistema Informativo.

9. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Partner Capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

10. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, il Partner beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa.

11. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo articolo D.4, tutte le spese ammissibili devono:

a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc…) e dai timesheet di cui al precedente comma 2 lettera b) e comma 5 lettera b) da cui risulti chiaramente la pertinenza e connessione al Progetto di R&S ammesso;
b) essere effettivamente sostenute dal singolo Partner beneficiario e relative ad attività svolte a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
c) essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e localizzata in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto di R&S, salvo le specifiche inerenti al lavoro agile di cui al precedente articolo B.3 comma 3 lettera d);
d) essere pertinenti e connessi alle attività del Progetto di R&S approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le "Linee Guida di attuazione" disponibili sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027 nonché sul sito di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

Ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui al successivo articolo D.4, le spese di personale non attestabili tramite documenti giustificativi contabili in quanto costi rendicontati con Opzioni di Costo Semplificate devono essere chiaramente riferibili al Progetto di R&S in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione alle attività finanziate. Ai fini dei controlli dovranno essere conservati da ciascun Partner beneficiario i timesheet giornalieri.

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa per singolo Partner beneficiario.

2. Le diminuzioni delle spese totali ammesse del Progetto di R&S, debitamente motivate, non devono superare la percentuale del 40% dell'importo delle spese complessive ammesse con provvedimento del Responsabile del Procedimento, anche in sede di variazione del Progetto stesso, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto di R&S medesimo, pena la decadenza totale del Partenariato dall'Agevolazione concessa di cui al successivo articolo D.2.b.

3. Qualora la spesa ammessa e validata per ciascun Partner beneficiario a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale (anche a seguito di variazione di cui al successivo articolo D.3), si procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione per ciascun Partner in coerenza con quanto disposto al precedente articolo B.1.b comma 1, 2 e 4, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese complessive ammesse del Progetto.

Qualora l'Agevolazione erogata ai sensi del precedente articolo C.4.b risulti di importo superiore all'Agevolazione rideterminata con provvedimento regionale, si procede al recupero delle somme conformemente a quanto disposto al successivo articolo D.2.c.

4. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, sono altresì previsti i seguenti:

per ciascun Partner beneficiario:

a) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione di spesa;
b) ove applicabile, non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto di R&S ammesso all'Agevolazione di cui all'articolo B.2.b, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera C del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025;
c) rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ossia che non abbia luogo nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo nel caso di Grandi imprese e OdR oppure nel triennio successivo all'erogazione del saldo nel caso di PMI:
    a. la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
    b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
d) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
e) avere la/e Sede/i operativa/e oggetto del Progetto di R&S in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la data di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo);
f) presentare, ove applicabile, garanzie idonee ai fini dell'erogazione dell'anticipo concesso ai sensi dell'articolo C.4.b comma 1 lettera b) del presente bando;
g) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile;

per il solo Partner Capofila:

h) procedere all'invio della documentazione prevista ai fini dell'accettazione dell'Agevolazione concessa entro i termini stabiliti all'articolo C.4.a;
i) procedere all'invio della richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione entro i termini stabiliti all'articolo C.4.c comma 7;

per il Partenariato:

j) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto di R&S approvato;
k) assicurare che il Progetto di R&S venga realizzato per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione e di eventuali variazioni, nella/e Sede/i operativa/e lombarda/e dichiarata/e ai sensi degli articoli A.3 comma 3 lettera b) e comma 5 lettera a) e articolo B.2.a comma 4 lettera a), salvo le disposizioni previste al precedente articolo B.3 relativamente al lavoro agile.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. Ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner Capofila e per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, si impegna altresì a:

a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3:
   i. le eventuali variazioni di Progetto di R&S (attività progettuali, spese ammesse, termine di realizzazione differito con proroga);
   ii. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
   iii. le eventuali variazioni di Partenariato o societarie intervenute dopo la concessione dell'Agevolazione medesima;
b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto di R&S concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;
c) compilare non appena trasmessa la richiesta di erogazione del saldo, un questionario di *customer satisfaction* sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche del Progetto di R&S realizzato;
d) fornire una scheda di sintesi del Progetto di R&S di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. da pubblicare sul sito di Regione Lombardia https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027 e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it);
e) trasmettere una relazione tecnico scientifica intermedia sullo stato di avanzamento delle attività del Progetto di R&S, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila entro e non oltre 15 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione;
f) fornire i dati relativi alle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento ai singoli Partner ed alle attività del Progetto di R&S in fase di accettazione e di rendicontazione nelle fasi previste nel precedente articolo C.4.c.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Ciascun Partner beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto di R&S è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. articoli 46, 47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, il Partner Capofila e ciascun Partner beneficiario devono garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito

https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-9

Nell'ambito di tali attività, ciascun Partner beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai Fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del Progetto di R&S compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Ciascun Partner beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Partner Capofila richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione.

Successivamente alla concessione dell'Agevolazione:

a) il Partner Capofila beneficiario ha facoltà di comunicare la rinuncia all'Agevolazione concessa per conto dell'intero Partenariato;

b) ciascun Partner beneficiario ha facoltà di comunicare la propria rinuncia all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Partner Capofila richiedente o beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di inaccessibilità della piattaforma, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

3. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia adottando, per l'effetto, provvedimento di decadenza del Partner dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo articolo D.2.b.

4. In caso di rinuncia di uno o più Partner dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) mantenimento dei requisiti minimi di composizione del Partenariato indicati all'articolo A.3; qualora il Partner che rinuncia sia il Capofila, occorre che i Partner rimanenti indichino il nuovo Capofila;

b) mantenimento degli obiettivi e dei risultati attesi del Progetto di R&S ammesso;

c) variazione delle spese totali del Progetto inferiore al 40% dell'importo delle spese ammesse complessivamente per il Progetto.

In assenza delle sopracitate condizioni, la rinuncia del Partner determinerà la decadenza totale dall'Agevolazione dell'intero Partenariato.

5. Per formalizzare la rinuncia di un Partner, il Partner Capofila deve presentare:

a) la comunicazione di rinuncia del Partner con contestuale rinuncia all'Agevolazione;

b) l'aggiornamento della scheda tecnica con la rimodulazione e ripartizione delle attività tra i Partner rimanenti, aggiornamento del team di Progetto di R&S, variazione dell'importo complessivo del Progetto secondo quanto previsto all'articolo D.3, senza che questo comporti un aumento dell'Agevolazione già concessa ai singoli Partner.

6. La variazione è subordinata ad un'istruttoria finalizzata a verificare la completezza documentale della richiesta di variazione, il mantenimento degli obiettivi del Progetto di R&S ammesso e la verifica che i Partner rimanenti possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività precedentemente in carico al Partner che rinuncia.

7. Il Responsabile del Procedimento in esito all'istruttoria della domanda di variazione di Partenariato adotterà entro 80 (ottanta) giorni proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

8. A seguito di rinuncia, il Partner deve restituire eventuali quote di Agevolazione già percepite ai sensi del successivo articolo D.2.c.

9. Nel caso in cui il Partner rinunci a proseguire le attività di Progetto di R&S a seguito di cessazione dell'attività per fallimento non fraudolento ma abbia già realizzato parte delle attività, il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento dell'Agevolazione su richiesta del Partner beneficiario, che evidenzia le motivazioni della rinuncia a fronte di una relazione relativa alle attività svolte per consentire al Responsabile del Procedimento la valutazione.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana provvedimento di decadenza del Partenariato beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, fatta eccezione per la lettera f);
b) qualora vengano meno i requisiti minimi previsti per il Partenariato e in caso di variazioni che non rispettino le previsioni di cui al all'articolo A.3 del bando conseguentemente a variazioni societarie che comportino il subentro di nuovo/i soggetto/i per il/i quale/i ad esempio, fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, vengano meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del bando salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Partner beneficiario originario;
c) rinuncia all'Agevolazione del Partenariato ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Partner beneficiario in fase di presentazione della domanda, di accettazione dell'Agevolazione e di richiesta di erogazione nelle diverse tranche qualora vengano meno i requisiti previsti per il Partenariato e per il Progetto di R&S;
e) Progetto di R&S realizzato non coerente, nel contenuto e nei risultati conseguiti, rispetto al Progetto di R&S approvato ed alle dichiarazioni rese;
f) spese rendicontate e validate inferiori, nel caso degli Organismi di Ricerca, cumulativamente al 10% dell'importo complessivo delle spese ammesse totali del Progetto, trattasi di decadenza parziale dall'Agevolazione nella misura della maggiorazione del 15% per le spese di Sviluppo sperimentale come previsto dall'art. B.1.b comma 4;
g) spese rendicontate e validate inferiori alla percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese complessive ammesse del Progetto.

2. Con provvedimento del Responsabile del Procedimento il singolo Partner beneficiario è dichiarato decaduto dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento delle attività con contestuale rinuncia totale all'Agevolazione concessa;
2. assenza del possesso della Sede operativa in Lombardia al momento della prima richiesta di erogazione;
3. false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Partner beneficiario;
4. impossibilità a realizzare le attività di Progetto di R&S a seguito di cessazione dell'attività (fallimento, liquidazione etc.). In caso di realizzazione parziale delle attività correttamente eseguite e rendicontabili il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento del Contributo su richiesta del Partner beneficiario nel caso in cui il Partner beneficiario cessi l'attività successivamente alla trasmissione della rendicontazione intermedia e comunque nei 15 mesi successivi dalla data del decreto di concessione.

3. Con provvedimento del Responsabile del Procedimento il singolo Partner beneficiario è dichiarato parzialmente decaduto dall'Agevolazione concessa nelle seguenti fattispecie:
   a) in caso di accertata non conformità al principio del DNSH delle apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate riscontrate in sede di liquidazione del saldo e/o in sede di controllo in loco (di cui all'articolo D4), con conseguente rideterminazione dell'agevolazione concessa, secondo quanto previsto dalle Linee guida di attuazione nell'articolo 3.2;
   b) qualora, nella relazione tecnico-scientifica, sia indicato che, per la realizzazione del propria quota di progetto, il partner non abbia fatto ricorso a "costi ammissibili diversi da quelli del personale" afferenti a una delle tipologie di cui all'art. 25 del GBER (attrezzature e strumentazioni, consulenza specialistica, ricerca contrattuale, costi per le conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, altri costi di esercizio, costi per materiali, spese generali supplementari e costi delle forniture e prodotti analoghi utilizzati ai fini del progetto), con conseguente mancato riconoscimento della voce di costo a forfait del 40% delle spese di personale validate e conseguente rideterminazione dell'agevolazione concessa, come stabilito dall'art. 3.2 delle Linee guida di attuazione.

4. Qualora si verifichi, in corso di realizzazione del progetto, la decadenza dall'Agevolazione concessa al singolo Partner beneficiario, il Partenariato dovrà avviare le procedure previste per le variazioni di Partenariato di cui all'articolo D.3 e specificate nelle "Linee Guida di attuazione".

Regione Lombardia darà tempestiva notizia al Partner Capofila relativamente alla decadenza dall'Agevolazione sopravvenuta relativamente ad uno o più Partner del Partenariato.

5. Nei predetti casi, Regione Lombardia, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Partner beneficiario o dell'intero Partenariato beneficiario dall'Agevolazione concessa, provvede a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di decadenza totale o parziale del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, non liquida l'Agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero, eventualmente anche tramite compensazione, delle somme indebitamente percepite.

2. Regione Lombardia attiva le azioni di recupero, eventualmente anche tramite compensazione, delle somme indebitamente percepite qualora il Partner beneficiario abbia percepito una quota di Agevolazione erogata a titolo di anticipo superiore all'importo dell'Agevolazione eventualmente rideterminata (ai sensi del precedente articolo C.4.d).

3. A fronte dell'intervenuta decadenza dall'Agevolazione concessa, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del Procedimento, dovranno essere incrementati degli interessi, come previsto dall'articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 184/2025.

4. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 6 del D. Lgs. n. 184/2025.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione, il Partner Capofila beneficiario ha facoltà di presentare, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Progetto di R&S ammesso o al Partenariato beneficiario medesimo.

Variazione inerenti al Progetto di R&S

2. Le richieste di variazioni inerenti al Progetto di R&S – accompagnate da una relazione che ne comprovi la necessità – possono riguardare:

a) le attività del Progetto di R&S ammesso che non comportino una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi del Progetto medesimo;
b) le spese del Progetto di R&S ammesso;
c) i tempi di realizzazione del Progetto di R&S ai sensi dell'articolo B.2.b, solo qualora gli stessi superino il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione.

3. Tutte le richieste di variazione devono essere presentate in corso di realizzazione del Progetto di R&S ed entro 120 giorni prima del termine per la realizzazione del Progetto stesso di cui al precedente articolo B.2.b.

4. Le variazioni delle spese del Progetto di R&S devono essere richieste qualora si verifichi una diminuzione delle spese complessive del Progetto di R&S pari o superiore al 20% e inferiore al 40% del totale complessivo ammesso. Potranno essere presentate, adeguatamente motivate, variazioni delle spese del Progetto di R&S che comportino una spesa complessiva ammissibile inferiore a euro 3.500.000,00.

Qualora si verifichino variazioni in diminuzione delle spese ammesse complessive del Progetto di R&S che risultassero inferiori alla soglia del 20% non è necessario procedere con una specifica comunicazione e relativa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, ma tali variazioni dovranno essere descritte nella relazione finale come scostamenti avvenuti in fase di realizzazione e comporteranno una rideterminazione dell'Agevolazione concessa al singolo Partner beneficiario interessato.

5. Se la variazione di una voce di spesa del Progetto di R&S comporta un aumento dell'investimento complessivo del Progetto stesso, questo non determina in alcun caso un incremento dell'Agevolazione concessa. Se la variazione della voce di spesa del Progetto di R&S comporta una diminuzione dell'investimento complessivo del Progetto stesso, l'Agevolazione viene conseguentemente rideterminata.

6. Qualora a seguito dell'autorizzazione della variazione da parte del Responsabile del Procedimento, sia necessario procedere alla ridetermina dell'Agevolazione concessa, vengono applicate le stesse modalità di cui ai all'articolo C.4.d. La variazione richiesta di cui alla precedente lettera b) può essere accolta dal Responsabile del Procedimento, con apposito provvedimento entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla richiesta. Le variazioni di cui alle precedenti lettere a) e c) che non comportino una variazione delle spese ammesse di Progetto di R&S vengono autorizzate dal Responsabile del Procedimento, con apposita comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

Variazione inerenti modifiche anagrafiche e/o variazioni del Partenariato

7. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni del Partenariato (ivi incluse le variazioni societarie) possono includere:

a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche del singolo Partner beneficiario);
b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie);

c) la sostituzione di massimo 1/3 (arrotondati all'unità inferiore) dei Partner del Partenariato (variazioni del Partenariato) che non comportino una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi del Progetto di R&S ammesso.

Solo successivamente alla concessione dell'Agevolazione, è possibile sottoporre al Responsabile del Procedimento, ai fini della preventiva autorizzazione, le variazioni di Partenariato che si rendessero necessarie. La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal Partner Capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando in capo al Partenariato.

In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3. In caso di sostituzione di un Partner, il sostituto deve avere la medesima natura (impresa o Organismo di Ricerca) del Partner sostituito.

8. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma 7 lettera a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo A.3 (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa). Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

9. Le variazioni di cui al precedente comma 7 lettera b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi e sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento solo se il subentro avviene prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, previa verifica da parte di Regione Lombardia, del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Partner beneficiario originario).

10. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Partner beneficiario, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

11. Il Responsabile del Procedimento, in esito all'istruttoria della domanda di variazione societaria, adotta entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi, proprio provvedimento di autorizzazione prendendo atto della variazione societaria o diniego alla variazione stessa.

12. Le variazioni di cui al precedente comma 7 lettera c) per le quali si renda necessario per causa di forza maggiore la sostituzione fino ad 1/3 (arrotondati all'unità inferiore) dei Partner beneficiari con un nuovo soggetto avente le stesse competenze e la medesima tipologia del soggetto sostituito (impresa con impresa/organismo di ricerca con organismo di ricerca) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento e sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa verifica da parte di Regione Lombardia, del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto che sostituisce il Partner sostituito.

La sostituzione dei Partner potrà essere autorizzata solo se presentata prima della trasmissione della rendicontazione intermedia e comunque entro 15 mesi dalla data del decreto di concessione.

Qualora autorizzato, il nuovo Partner subentra negli impegni e obblighi assunti dal precedente Partner beneficiario, sostituendolo in toto delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa. Il

Responsabile del Procedimento, in esito all'istruttoria della domanda di variazione di Partenariato, adotta entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi, proprio provvedimento di autorizzazione o diniego della variazione.

13. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione di Progetto di R&S o di variazione societaria o di Partenariato, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Partner beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

14. Le specifiche modalità di gestione delle richieste di variazione saranno dettagliate nelle "Linee Guida di attuazione" disponibili sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027 nonché sul sito di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it/).

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di R&S al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Partner beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Partner beneficiari, per il tramite del Partner Capofila, sono tenuti altresì a fornire, tramite Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di accettazione, di richiesta di erogazione della tranche intermedia e di saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di R&S.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

indicatori di output:

- Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) - RCO01
- Imprese sostenute mediante sovvenzioni - RCO02
- Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca - RCO10

indicatore di risultato:

- il numero di investimenti privati abbinati al sostegno pubblico - RCR02.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32 co. 2 bis lettera g della L.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di “Selezione e concessione”, è il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico.

2. Il Responsabile del Procedimento per le attività di “Verifica documentale e di liquidazione della spesa” è il Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Assistenza tecnica, Controlli e Gestione delle fasi di spesa Asse I FESR.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all’Allegato D.13.a “Informativa sul trattamento dei dati personali”, parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (http://www.bandi.regione.lombardia.it), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027, nonché sulla piattaforma Open Innovation (http://www.openinnovation.regione.lombardia.it).

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica collabora@regione.lombardia.it o sulla piattaforma Open Innovation http://www.openinnovation.regione.lombardia.it.

3. Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	**Collabora & Innova – seconda edizione**
DI COSA SI TRATTA	La misura finanzia progetti complessi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, Grandi imprese ed Organismi di Ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Partenariati composti da imprese (PMI e Grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS. I Partenariati devono essere composti da un minimo di tre e fino a un massimo di otto partner, di cui almeno una PMI e un OdR.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 90.000.000,00 (eventualmente incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse con apposito provvedimento)

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali: a) Piccole imprese: 60% delle spese ammesse; b) Medie imprese: 50% delle spese ammesse; c) Grandi imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le Agevolazioni alla Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale sono concesse ed erogate secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ai sensi degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3, comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) i) secondo trattino.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a graduatoria". Le domande sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di valutazione di merito.
DATA APERTURA E CHIUSURA	Dalle ore 10.30 del 25/06/2026 sino alle ore 15.00 del 22/09/2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, previa profilazione e registrazione dei soggetti Partner, pena la non ricevibilità, dal Partner Capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando tramite Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a Regione Lombardia al seguente indirizzo di posta elettronica collabora@regione.lombardia.it (indicando nell'oggetto seconda edizione) e, a partire dall'inizio della procedura di presentazione tramite Bandi e Servizi della domanda di partecipazione al bando, inserendo nella richiesta di informazioni l'ID di progetto o sulla piattaforma Open Innovation http://www.openinnovation.regione.lombardia.it.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo pec: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010 e s.m.i., che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal Contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Per approfondimenti si rinvia alla seguente pagina del sito di Regione Lombardia

https://www.regione.lombardia.it/diritti-e-tutele/accesso-agli-atti-trasparenza-e-privacy/accesso-agli-atti

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

a) "Accordo di Partenariato": unica forma di aggregazione tra i Partner del Progetto di R&S ammessa dal presente bando, che disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascun Partner; l'Accordo di Partenariato è generato dalla piattaforma Bandi e Servizi in seguito all'inserimento dei dati sulla piattaforma stessa secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi e sul sito di Regione Lombardia;

b) "Agevolazione": l'agevolazione concessa ed erogata ai sensi del presente bando che consiste in un Contributo a fondo perduto;

c) "Avvio del Progetto": la data relativa alla prima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale assegnato al Progetto di R&S ammesso come risultante dai timesheet compilati e caricati su Bandi e Servizi in fase di richiesta di erogazione della tranche intermedia e a saldo; in ogni caso la data

di avvio del Progetto di R&S deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando come previsto dal precedente articolo B.2.a comma 3 lettera c);

d) “Bandi e Servizi” o “Sistema Informativo”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;

e) “Cluster Tecnologici Lombardi”: i nove cluster tecnologici regionali individuati con il percorso attivato con D.G.R. n. 5320 del 20 giugno 2016 e successivi atti attuativi, i quali rappresentano aggregazioni strutturate di imprese, Università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, dotate di personalità giuridica e di un modello di governance; i cluster sono focalizzati su ambiti tecnologici considerati "di punta" dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia;

f) “Contributo”: l’Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo a fondo perduto determinato nei limiti dei parametri di cui all’articolo B.1.b del bando;

g) “DNSH”: acronimo di “*Do No Significant Harm*” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., il quale sottolinea che “*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"*: nella fattispecie le indicazioni relative ai criteri DNSH e alla valutazioni sono contenuti per ciascuna azione del PR FESR 2021-2027 nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 medesimo;

h) “Grande impresa”: l’impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

i) “Impresa in difficoltà”: l'impresa che, ai sensi dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

   i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

   ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

j) "Partenariato": l'insieme dei Partner aggregati vincolati tra di loro da specifico Accordo di Partenariato per la partecipazione al presente bando;

k) "Partner Capofila": uno dei Partner che compongono il Partenariato e che presenta la domanda e le successive richieste a valle del provvedimento di concessione, a nome e per conto del Partenariato stesso, secondo quanto previsto nell'Accordo di Partenariato; è responsabile dell'attività di coordinamento progettuale e coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner, trasmettere le richieste di erogazione, di variazione e liquidazione per conto del Partenariato e di segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S;

l) "Partner": il singolo Partner sotto forma di PMI, Grande impresa o OdR che abbia presentato domanda di partecipazione a valere sul presente bando - aggregandosi in Partenariato con altri soggetti;

m) "Partner beneficiario": il singolo Partner sotto forma di PMI, Grande impresa o OdR destinatario dell'Agevolazione concessa a valere sul presente bando, ossia il soggetto che, a seguito della presentazione di un Progetto di R&S, viene ammesso all'Agevolazione medesima;

n) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

o) "Progetto di R&S" o "Progetto": il progetto di Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale (in breve R&S) afferente ad una delle 58 priorità riconducibili ad uno degli 8 ecosistemi della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) di cui all'articolo B.2.a, per il quale si richiede l'Agevolazione;

p) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, cybersecurity, big data); la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

q) "Sede operativa":

i. per Partner impresa: qualsiasi unità locale, rilevabile da visura camerale, in cui il Partner svolge un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di R&S di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute

per la realizzazione del Progetto di R&S nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando; le Agevolazioni non vengono erogate ai Partner beneficiari che non rispettano il requisito della Sede operativa sul territorio regionale;

ii. per Partner OdR: sede o altra unità (istituto, dipartimento, laboratorio, etc.) nella quale l'OdR svolge le attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale; le Agevolazioni non vengono erogate ai Partner beneficiari che non rispettano il requisito della Sede operativa sul territorio regionale;

r) "Spesa effettivamente sostenuta": la spesa sostenuta e giustificata dalle ore rendicontabili per le spese del personale facente parte del team di Progetto di R&S;

s) "Sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud o hedge, cybersecurity, big data). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

t) "Termine di realizzazione del Progetto": la data di conclusione del Progetto di R&S corrispondente alla data relativa all'ultima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale dedicato al Progetto ammesso, come risultante dai timesheet compilati dal personale attribuito al Progetto di R&S e caricati a sistema in fase di rendicontazione; in ogni caso tale data deve rientrare nei termini massimi previsti per la realizzazione del Progetto di R&S di cui all'articolo B.2.b del presente bando.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	- Apertura: ore 10.30 del 25/06/2026 - Chiusura: ore 15.00 del 22/09/2026	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (decreto di approvazione della graduatoria e delle domande ammesse all'Agevolazione, delle domande ammissibili e non finanziate, e delle domande non ammesse)	Entro 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione, al netto dell'eventuale sospensione dei termini per richieste di chiarimenti e/o integrazioni.	
Avvio dei Progetti di R&S	A partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ed entro la tempistica prevista per l'accettazione del Contributo	
Termine per la realizzazione dei Progetti di R&S	Fino a un massimo di 24 mesi dalla data del decreto di concessione, salvo proroga sino a 6 mesi.	
Accettazione dell'Agevolazione concessa	Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione (pena la decadenza del Partenariato dall'Agevolazione concessa)	www.bandi.regione.lombardia.it
Richiesta erogazione anticipo (qualora richiesta)	Entro 90 giorni dal termine per effettuare l'accettazione e comunque entro 180 giorni solari e consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione	www.bandi.regione.lombardia.it
Erogazione anticipo (qualora richiesto)	Entro 80 giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione richiesta completa	
Richiesta erogazione tranche intermedia (qualora richiesta) o trasmissione della relazione tecnico scientifica intermedia	Entro 15 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione e al raggiungimento di una percentuale di spesa rendicontata almeno pari al 40% del totale delle spese ammesse per il Progetto di R&S	www.bandi.regione.lombardia.it

Verifica della rendicontazione intermedia ed erogazione della tranche intermedia (qualora richiesta)	Entro 80 giorni dalla richiesta di erogazione	
Richiesta erogazione tranche a saldo	Entro 60 giorni solari e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto di R&S e comunque entro e non oltre 120 giorni (pena la decadenza del Partenariato dall'Agevolazione concessa) e al raggiungimento di una percentuale di spesa rendicontata almeno pari al 60% del totale delle spese ammesse per il Progetto di R&S	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione finale ed erogazione del saldo dell'Agevolazione	Entro 80 giorni dalla richiesta di erogazione	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a - Informativa per il trattamento dei dati personali

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Bando "Collabora&Innova – seconda edizione"

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentire la partecipazione al bando "Collabora&Innova – seconda edizione" dei Partenariati composti da imprese (sia PMI che Grandi imprese) ed organismi di ricerca pubblici e privati, ivi comprese università, istituti di ricerca e IRCCS.	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Per il trattamento dei dati giudiziari raccolti ai sensi dell'art. 9, co 1, lett. c) del D.lgs. 184/2025, si applicano l'art. 10 GDPR e l'art. 2-octies Codice Privacy. DGR n. 5927 del 30/03/2026 di approvazione degli elementi essenziali della misura "Collabora&Innova – seconda edizione"	Dati comuni I dati personali trattati si riferiscono ai delegati del legale rappresentante, amministratori, referenti delle imprese e degli organismi di ricerca • Nome • Cognome • Codice fiscale • Telefono/Email istituzionali • Curriculum vitae del team di ricerca • Luogo di residenza • Data e luogo di nascita • Genere Imprese uninominali: • Nome • Cognome

		• Codice fiscale • Telefono/Email istituzionali • Curriculum vitae del team di ricerca • Luogo di residenza • Genere Per i rappresentanti legali e gli amministratori i dati relativi a condanne penali e reati.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge e per finalità istituzionali e di controllo, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati: INPS, INAIL, Camere di Commercio, Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT (Registro Nazionale Aiuti), Ministero della Giustizia, Enti Comunali, Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE).

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Il decreto di costituzione del Nucleo Tecnico di Valutazione sarà oggetto pubblicazione sulla piattaforma Bandi e Servizi (BES).

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

ARIA S.p.A. con sede in Piazza Gae Aulenti, 1 a Milano, per la gestione delle piattaforme informatiche Edma e Bandi e Servizi per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento;

Finlombarda S.p.A. con sede in Piazza Gae Aulenti, 1 a Milano, Torre B, per l'assistenza nella fase di istruttoria formale;

Mizar Consulting S.R.L. per l'assistenza tecnica per la gestione del procedimento amministrativo di concessione/rideterminazione del contributo (gara GECA n. 14/2024).

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il criterio utilizzato tiene conto dei tempi necessari per i controlli, in coerenza con l'art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili) del Codice Civile.

Sono fatti salvi, comunque, i tempi di conservazione dei dati personali previsti per l'ulteriore finalità di protocollazione ai sensi di quanto indicato dalla normativa di riferimento e conformemente a quanto previsto dal "Quadro di Classificazione e Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto" approvato con DGR n. 4568 del 17/12/2015 e s.m.i..

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 25.05.2026

ALLEGATO D.13.b - Firma Digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento (UE) n. 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
   a) è connessa unicamente al firmatario;
   b) è idonea a identificare il firmatario;
   c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
   d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO D.13.c - Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire per i soggetti privati la documentazione antimafia (informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, **il cui valore sia superiore ai 150.000 euro** (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
  - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e dei loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il Contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, D.L. n. 76/2020, convertito in Legge. n. 120/2020).
- Il rilascio del Contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.
- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
  a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
  b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
  c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del Contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di Contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede seconda-ria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico	1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** 5. Membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che de-tengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Legenda:

***Ulteriori controlli**: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i pro-curatori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o

gli in-dirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*****Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.